



MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

CRITERI APPLICATIVI DELLA PROCEDURA STRAORDINARIA DI CUI AL COMMA 1-BIS DELL'ARTICOLO 268 BIS DEL TESTO UNICO.

L'art. 1-septies della legge 31 maggio 2005, n. 88, ha esteso la procedura straordinaria per la prosecuzione del dissesto anche agli enti dissestati per i quali gli organi della liquidazione hanno già approvato il rendiconto della liquidazione ai sensi dell'art. 256, comma 11, del Testo Unico.

La fase della continuazione della procedura del dissesto deve considerarsi come un unicum con la liquidazione ordinaria tanto è che le disponibilità rinvenienti dalla procedura ordinaria possono essere utilizzate per la prosecuzione della stessa.

Di conseguenza si ritiene che anche nel caso della procedura in oggetto le somme residue, riversate dall'O.S.L. o eventualmente accantonate per le vertenze in corso, debbano confluire nella massa attiva della procedura straordinaria, allo stesso modo delle eventuali quote non utilizzate del contributo finalizzato al risanamento e delle risorse previste dal comma 5 dell'art. 255 del Testo Unico.

A differenza del comma 1 dell'art. 268-bis, si è in presenza del rendiconto approvato da parte dell'O.S.L. e quindi di un ritorno, anche se temporaneo, in bonis dell'ente con la conseguente eliminazione dei vincoli previsti dall'art. 248 (sospensione degli interessi e delle azioni esecutive).

Con la riapertura del dissesto si annullano gli effetti derivanti dal ritorno in bonis e pertanto si ripristina la situazione antecedente applicandosi l'art. 268 ter, comma 3, che prevede che per gli enti che si avvalgono della procedura straordinaria non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi. Tale divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 dell'art 268 bis (piani d'impegno) e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'Interno.

Qualora nel periodo intercorrente tra l'approvazione del rendiconto e la riapertura del dissesto si siano definite delle vertenze relative a debiti del periodo del dissesto, essendo le sentenze direttamente esecutive, dovrebbero essere già state pagate dal comune e non si ritiene opportuno prevederne l'inserimento in massa passiva.

Nel caso in cui le vertenze, sempre relative a debiti sorti nel periodo del dissesto non siano, divenute esecutive le stesse dovranno essere inserite nella massa passiva della liquidazione straordinaria ed in tal caso sorge anche il problema del pagamento degli interessi legali maturati nelle more del decreto del Ministro dell'Interno di riapertura che secondo la normativa ed il consolidato orientamento della Corte di Cassazione dovrebbero essere a carico del comune.

Per ragioni di buon andamento e di efficacia dell'azione amministrativa si ritiene che gli oneri predetti possano essere comunque ricompresi nella procedura straordinaria in quanto la riapertura del dissesto deve necessariamente coincidere con la data del rendiconto finale dell'O.S.L. in quanto il comma 1 bis parla espressamente di prosecuzione della procedura del dissesto.

Dopo la riapertura del dissesto gli interessi, come i pignoramenti e le procedure esecutive si sospendono nuovamente. La sostanziale novità introdotta dal comma 4 del 268 ter consiste nella possibilità di inserire nella nuova procedura anche gli interessi, le rivalutazioni e le spese legali.

La ratio di tale norma discende dal fatto che i piani di impegno devono essere finanziati con le risorse di bilancio e non con le risorse statali ed in ogni caso tutti gli oneri graverebbero comunque sul bilancio dell'Ente.

Si precisa inoltre che non compete alla Commissione per la prosecuzione del dissesto la gestione dei debiti verificatisi dopo il 31/12 dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio, mentre la stessa ha competenza relativamente a quei debiti erroneamente non esaminati in precedenza, o esclusi dal precedente organo della liquidazione.

Di conseguenza non si ritiene opportuno applicare alla nuova Commissione le procedure ordinarie (avviso pubblico, redazione piano di rilevazione e di estinzione), mentre è necessario che la stessa applichi la procedura semplificata prevista dall'art. 258 del T.U. ai fini del risparmio di spesa.

Qualora detta procedura non sia, motivatamente, percorribile sembra applicabile il comma 7 dell'art. 254 tenendo comunque sempre presente il principio informatore di tutta la procedura del dissesto della par-condicio creditorum.

Tutte le fasi della procedura straordinaria portata a termine dalla Commissione per la prosecuzione del dissesto dovranno essere riepilogate nell'apposito modello predisposto e visualizzabile su internet per la relativa approvazione ministeriale.